

## **Principali disposizioni contrattuali**

### **1 - Oggetto del contratto di leasing**

1. Il contratto di leasing ha per oggetto il finanziamento a mezzo di locazione finanziaria ai sensi dell'articolo 160-bis del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i della progettazione e della realizzazione di un impianto fotovoltaico . . . su terreno distinto a Catasto al Fg..... particelle n. .... (Impianto) di proprietà della stazione appaltante oppure da acquisire in forza di un contratto preliminare di compravendita già stipulato dalla stazione appaltante alla data di pubblicazione del bando.

### **2 - Stipulazione del contratto di leasing, del contratto di appalto e del contratto di cessione del diritto di superficie**

1. Il contratto di leasing sarà stipulato dalla stazione appaltante con il finanziatore (Finanziatore) facente parte dell' ATI aggiudicataria della gara.

2. La stazione appaltante dovrà stipulare con il realizzatore (Realizzatore) facente parte dell' ATI aggiudicataria dell'appalto, il contratto di appalto per la progettazione e l'esecuzione dei lavori . Il contratto d'appalto con il Realizzatore sarà stipulato dalla stazione appaltante su mandato gratuito con rappresentanza da parte del Finanziatore.

3. La stazione appaltante nominerà in autonomia il direttore dei lavori ed il responsabile dei lavori, ai sensi della normativa sulla sicurezza nei cantieri, da individuare tra gli iscritti agli albi professionali in possesso dei prescritti requisiti di legge.

4. Il Finanziatore ha la facoltà di nominare un proprio perito tecnico con l'incarico di verificare la conformità edilizia ed urbanistica dell'impianto da realizzare nonché l'avanzamento dei lavori, senza poteri di veto rispetto alle determinazioni del direttore dei lavori.

5. La stazione appaltante, infine, dovrà stipulare con il Finanziatore aggiudicatario dell'appalto il contratto per la cessione del diritto di superficie sull'area ove verrà realizzata l'Impianto per una durata di anni 30 a fronte del pagamento del corrispettivo indicato nel bando di gara.

6. Qualora la stazione appaltante avesse stipulato con un terzo un contratto di acquisto dell'area, la stazione appaltante delegherà il Finanziatore, che accetterà, a corrispondere al proprietario dell'area il prezzo precedentemente da quest'ultimo pattuito direttamente con la stazione appaltante ed indicato nel bando di gara quale corrispettivo per l'acquisto del diritto di superficie, il cui importo non sarà superiore al prezzo citato.

7. E' fatto divieto al Finanziatore di costituire ipoteche, servitù, pesi e/o privilegi o comunque iscrizioni pregiudizievoli sull'area oggetto di cessione. Tale divieto dovrà essere esplicitamente previsto nel contratto di cessione dell' area ai fini della trascrizione e dell'opponibilità del medesimo ad eventuali terzi.

### **3. Condizioni sospensive del contratto di leasing**

Il contratto di leasing e le obbligazioni previste dalla aggiudicazione della gara derivanti dalla accettazione del bando, del disciplinare e dei capitolati d'appalto saranno sottoposte alle seguenti condizioni sospensive:

- stipula del contratto di cessione del diritto di superficie con la stazione appaltante,
- ottenimento delle necessarie autorizzazioni tecnico urbanistiche,
- insussistenza di situazioni socio-ambientali che di fatto impediscono l'apertura e l'attività del cantiere sull'area oggetto dei lavori.

#### **4. Durata del contratto di leasing, determinazione del canone di locazione e modalità di pagamento.**

1. Il contratto di leasing verrà stipulato entro il termine di . . . giorni dalla data di aggiudicazione definitiva della gara.
2. La stazione appaltante non corrisponderà alcun maxicanone al momento della stipula del contratto di locazione finanziaria.
3. L'impianto fotovoltaico, una volta realizzato, collaudato ed allacciato alla rete elettrica, verrà concesso in locazione finanziaria alla stazione appaltante per n. . . . mesi decorrenti dalla data di messa in esercizio dell'impianto, risultante da apposita "dichiarazione di avvenuto collaudo, accettazione ed entrata in esercizio dell'impianto" a firma della stazione appaltante.  
I canoni del leasing saranno complessivamente . . . e dovranno essere posticipati, fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.
4. Il primo canone di leasing dovrà essere corrisposto dalla stazione appaltante allo scadere dell' . . . mese successivo alla data della "dichiarazione di avvenuto collaudo, accettazione ed entrata in esercizio dell'impianto" mentre i successivi . . . , tutti del medesimo importo, dovranno essere corrisposti di semestre in semestre.
5. Il tasso di interesse applicato sarà il tasso IRS . . . rilevabile dal quotidiano "Il Sole 24 ore" del giorno precedente la firma del contratto di leasing sommato allo spread offerto in sede di gara.
6. I canoni di leasing saranno calcolati sulla base della durata, del capitale finanziato dell'opzione di riscatto, del tasso di interesse applicato, prendendo come capitale finanziato l'ammontare di ogni onere sostenuto dal Finanziatore relativamente alla progettazione e realizzazione dell'opera e dell'eventuale costo di acquisto del diritto di superficie sull'area ove realizzare l'Impianto, compresi i relativi oneri derivanti da imposte, tasse ed onorari dei legali e notari. I canoni di leasing non comprendono servizi aggiuntivi post realizzazione (assistenza, manutenzione, verifiche periodiche, ecc.....).
7. Gli oneri di prelocazione finanziaria maturati fino alla data di accettazione dell'Impianto da parte della stazione appaltante attestata da apposita "dichiarazione di avvenuto collaudo, accettazione ed entrata in esercizio dell'impianto", saranno calcolati su tutte le somme anticipate dal Finanziatore sulla base dell'Euribor 3 mesi lettera su base 365 più lo spread offerto in sede di gara. Tali oneri non saranno liquidati dalla stazione appaltante durante la fase dei lavori o a collaudo, ma saranno sommati al capitale finanziato come computato al precedente punto 6.
8. I canoni di leasing saranno corrisposti dalla stazione appaltante al Finanziatore per data valuta pari alla scadenza di ciascun canone con modalità conformi alla L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
9. Il contratto di leasing si concluderà, dopo il pagamento di tutti i canoni periodici, con l'eventuale esercizio dell'opzione di riscatto; al pagamento del relativo prezzo conseguirà il trasferimento alla stazione appaltante della proprietà piena dell'area e dell'opera ivi realizzata, a cura e spese della stazione appaltante.
10. Il contratto di cessione della proprietà superficaria dell'area tra la stazione appaltante e il Finanziatore dovrà prevedere esplicitamente che, a seguito dell'esercizio dell'opzione del riscatto e del pagamento del relativo prezzo, il diritto di superficie sarà retrocesso alla stazione appaltante e si estinguerà a tutti gli effetti di legge.

#### **5. Consegna dell'area, esecuzione e collaudo dell'Impianto**

1. L'esecuzione dei lavori avrà inizio dopo la consegna dell'area da parte della stazione appaltante al Finanziatore, il quale, a sua volta, provvederà contestualmente a metterla a disposizione del Realizzatore, senza assumere alcun obbligo nei confronti del Realizzatore per la mancata o ritardata immissione nella disponibilità dell'area stessa per fatto o colpa della stazione appaltante.
2. La consegna e l'esecuzione dei lavori saranno regolati dal contratto di appalto stipulato dalla stazione appaltante con il Realizzatore.
3. Contestualmente al rilascio della "dichiarazione di avvenuto collaudo, accettazione ed entrata in esercizio dell'impianto" la stazione appaltante sarà immessa nella disponibilità dell'Impianto stesso e delle sue pertinenze.

In tale momento il Finanziatore, sulla base dei costi effettivamente sostenuti per la realizzazione dell'Impianto, ricalcherà il corrispettivo della locazione finanziaria determinando l'importo effettivo del canone della locazione finanziaria come previsto all'articolo 4.

## **6 . Finanziamento dei lavori - Pagamento al Realizzatore e/o ai progettisti**

1. Il Finanziatore, con la sottoscrizione del contratto di leasing, assume l'obbligo, nei confronti della stazione appaltante, ad effettuare il pagamento delle fatture che il Realizzatore e/o i progettisti emetteranno sulla base degli stati avanzamento lavori, nei confronti del Finanziatore stesso entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura fatto salvo quanto previsto al successivo punto 4). Il pagamento da parte del Finanziatore verrà effettuato successivamente all'approvazione da parte della stazione appaltante nonché al rilascio da parte del Realizzatore delle garanzie a favore del Finanziatore previste dagli accordi intercorsi tra Realizzatore e Finanziatore cui resta estranea la stazione appaltante.
2. Resta inteso che l'obbligo del Finanziatore consisterà esclusivamente nel provvedere al pagamento, a favore del Realizzatore e/o dei progettisti, degli importi risultanti dalle fatture emesse dagli stessi e rientranti nell'importo del costo di realizzazione offerto in sede di gara comprendente gli oneri per l'attuazione dei piani sicurezza e quanto stabilito nel bando per l'onorario del direttore e del responsabile dei lavori.
3. Nel limite di un . . . del prezzo dell'appalto aggiudicato, eventuali costi aggiuntivi derivanti da varianti in corso d'opera ovvero da imprevisti saranno riconosciuti dal Finanziatore al Realizzatore e/o al progettista solo se formalmente autorizzati dalla stazione appaltante.
4. Il Finanziatore provvederà al saldo delle fatture entro 30 giorni dalla ricezione delle stesse.
5. Il Finanziatore provvederà al pagamento degli importi autorizzati dalla stazione appaltante sulla base degli stati avanzamento lavori e/o della "dichiarazione di avvenuto collaudo, accettazione ed entrata in esercizio dell'impianto" anche se ridotti rispetto alle previsioni del bando e dell'offerta di prezzo in sede di gara per cause previste nel contratto di appalto (es.: applicazione di penali, riconoscimento parziale dei lavori eseguiti e delle prestazioni professionali, ecc.....). Il Finanziatore in tal caso, sarà considerato indenne dalle pretese del Realizzatore e/o dei progettisti che opporranno le loro ragioni solo nei confronti della stazione appaltante.
6. La stazione appaltante non è responsabile di eventuali ritardi da parte del Finanziatore nel pagamento di quanto autorizzato.

## **7. Corrispettivo del leasing - Interessi di mora**

1. Il canone di locazione verrà calcolato secondo quanto specificato all'art. 4. sulla base dell'importo complessivamente finanziato, costituito del totale delle spese effettivamente sostenute, documentate e/o autorizzate da parte della stazione appaltante per la realizzazione dell'Impianto.
2. In caso di ritardato pagamento del canone di leasing da parte della stazione appaltante, decorreranno sulle rate del canone scadute e non saldate alla loro naturale scadenza, così come su qualsiasi altro credito del soggetto Finanziatore, dal giorno della scadenza e fino all'effettivo saldo di quanto dovuto, interessi di mora calcolati secondo il tasso contrattuale maggiorato di . . . punti percentuali nei limiti dei tassi-soglia usurari come di tempo in tempo determinabili relativamente agli interessi moratori

## **8. Godimento della stazione appaltante e facoltà del Finanziatore**

Per quanto di propria competenza, il Finanziatore garantisce alla stazione appaltante, per tutta la durata del contratto di leasing, il pieno godimento dell'opera realizzata.

## **9. Destinazione dell’Impianto**

1. La stazione appaltante avrà diritto di godere dell’Impianto per lo svolgimento delle proprie attività, nei limiti consentiti dalla legge, dalla loro destinazione, dai regolamenti locali e dalle disposizioni in materia di lavoro, sicurezza e di igiene.
2. L’Impianto dovrà essere utilizzato dalla stazione appaltante con la diligenza del buon padre di famiglia, in modo normale e atto a mantenerlo sempre in buono stato di manutenzione, nonché senza arrecare danno o molestia a terzi. La stazione appaltante si impegna ad osservare scrupolosamente ogni disposizione relativa alla custodia ed all’uso dell’Impianto, alla tutela dei suoli, a tutte le norme di legge e regolamenti locali in materia di lavoro, antinfortunistica, igiene ed antinquinamento; a rispettare la legislazione nazionale e comunitaria in materia di protezione dell’ambiente nonché ogni disposizione dell’autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione anche in relazione allo specifico utilizzo degli stessi..
3. La stazione appaltante dovrà munirsi di ogni necessaria licenza ed autorizzazione sia per l’uso dell’Impianto sia per lo svolgimento della sua attività, anche nella sua qualità di soggetto responsabile dell’Impianto nei confronti del GSE, ed in tale contesto effettuerà, a proprie spese, tutti le attività e/o i lavori eventualmente necessari, manlevando il Finanziatore da ogni responsabilità al riguardo.

## **10. Custodia dell’ Impianto e manutenzione ordinaria e straordinaria – Costi di gestione**

1. La stazione appaltante si impegna a custodire l’Impianto con la diligenza del buon padre di famiglia. Essa, inoltre, dovrà **t e m p e s t i v a m e n t e** provvedere, a proprie cure e spese, a tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, all’adeguamento degli impianti alle normative di volta in volta vigenti, esonerando il Finanziatore da ogni responsabilità al riguardo.
2. Tutte le spese ed i costi riguardanti la gestione dell’Impianto - quali, ad esempio, eventuali utenze e forniture - saranno direttamente sostenute dalla stazione appaltante.

## **11. Vizi dell’Impianto e inadempienze del Realizzatore**

1. In caso di vizi dell’Impianto o dei lavori realizzati, ovvero di inadempienze del Realizzatore nei servizi post installazione e nella assistenza e manutenzione, fermo l’obbligo della stazione appaltante di provvedere comunque al pagamento dei canoni di leasing ed accessori e di tutti gli importi dovuti al Finanziatore in forza del contratto di leasing, la stazione appaltante avrà azione diretta esclusivamente nei confronti del Realizzatore. La stazione appaltante si obbliga ad informare il Finanziatore di ogni iniziativa verso il Realizzatore ai sensi di quanto precede.

## **12. Responsabilità civile e manleva del Finanziatore**

1. La stazione appaltante sarà responsabile per ogni e qualsiasi danno causato all’Impianto o provocato dall’Impianto o dal suo uso a persone e beni, anche di terzi.
2. La stazione appaltante pertanto si obbliga a manlevare e tenere indenne il Finanziatore dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall’uso dell’Impianto.
3. La stazione appaltante si obbliga a stipulare, a sua cura e spese, con primaria compagnia di assicurazione di gradimento del Finanziatore, una polizza “All Risk”, con vincolo a favore del Finanziatore, alla data di decorrenza della locazione finanziaria, per un valore non inferiore al costo di realizzazione dell’Impianto comprensiva di responsabilità civile verso terzi con massimale di € . . .
4. La stazione appaltante si obbliga per i casi di sinistro che provochi la perdita parziale dell’impianto a provvedere a proprie spese a ripristinare la funzionalità dello stesso. Previo accertamento di tale ripristino, il Finanziatore autorizzerà la svincolo a favore della stazione appaltante dell’eventuale indennizzo riconosciuto e pagato dalla compagnia assicurativa.
5. In base agli accordi intercorsi tra Realizzatore e Finanziatore relativamente alla partecipazione alla gara, cui resta estranea la stazione appaltante, il Realizzatore stipulerà con primaria compagnia di assicurazione di gradimento del Finanziatore, a sua cura e spese, una polizza

“EAR” decorrente dalla data di stipula del contratto di leasing contro tutti i rischi di montaggio dell’Impianto, con vincolo a favore del Finanziatore.

### **13. Azioni a tutela della proprietà dell’Impianto**

1. La stazione appaltante, dalla data di stipula del contratto di locazione finanziaria, si impegna ad intraprendere e coltivare, a proprie cura e spese, ogni iniziativa, anche in sede processuale, per tutelare diritti e ragioni relativi all’Impianto o alla sua utilizzazione verso qualsiasi terzo, restando sin da ora autorizzata ad agire.
2. Di ogni attività svolta dovrà tenere informato il Finanziatore.
3. Resta inteso che saranno a carico della stazione appaltante gli oneri e le spese, anche processuali, per la salvaguardia dei diritti, azioni e ragioni inerenti all’impianto oggetto del contratto di leasing.

### **14. Modifiche e migliorie**

1. La stazione appaltante ha il diritto di eseguire innovazioni dell’Impianto, anche su richiesta delle autorità competenti, necessari o opportuni per il loro utilizzo e funzionamento, senza il preventivo consenso del Finanziatore. Ciascuna modifica dovrà essere eseguita regolarmente nel pieno rispetto delle disposizioni legislative in materia e dopo aver ottenuto le prescritte autorizzazioni; le relative spese saranno interamente a carico della stazione appaltante e il Finanziatore non sarà tenuto a corrispondere alcun compenso o indennità.
2. Resta inteso che eventuali ampliamenti dell’Impianto dovranno essere preventivamente autorizzati dal Finanziatore.
3. Al termine del contratto di leasing e qualora la stazione appaltante non abbia esercitato l’opzione di riscatto, il Finanziatore non potrà chiedere la rimessa in pristino. Tutte le eventuali migliorie ed opere di ampliamento apportate dalla stazione appaltante saranno acquisite dal Finanziatore senza alcuna corresponsione di indennizzi anche se vi sia stato consenso del Finanziatore stesso.

### **15. Diritto di opzione**

1. Al termine del contratto di leasing, la stazione appaltante potrà esercitare il diritto di opzione per l’acquisto dell’Impianto oggetto del contratto di leasing.
2. La proprietà dell’Impianto non si trasferirà alla stazione appaltante fino a quando la stessa non abbia provveduto al totale pagamento dei canoni di leasing e del prezzo di opzione.
3. Il prezzo finale da corrispondere per l’acquisto dell’Impianto è pari al 1% (uno per cento) del capitale finanziato di cui all’articolo 4 oltre a imposte, tasse e spese notarili relative all’atto di vendita
4. Il diritto di opzione dovrà essere esercitato mediante lettera raccomandata A.R. almeno 30 giorni prima del termine di scadenza del contratto di leasing.
5. A partire dall’ . . . anno successivo alla data della “dichiarazione di avvenuto collaudo, accettazione ed entrata in esercizio dell’impianto” da parte della stazione Appaltante, il Finanziatore consente sin da ora alla stazione appaltante di riscattare anticipatamente l’Impianto in qualsiasi momento, previo pagamento di eventuali canoni scaduti e di un importo pari ai canoni residui e ed al prezzo di riscatto del bene attualizzati al tasso IRS corrispondente alla durata residua del contratto di leasing, per come determinato in base ai parametri rilevabili dal quotidiano Il Sole 24 Ore nel giorno del riscatto, senza ulteriori spese o costi aggiuntivi, fermo restando che l’importo dell’attualizzazione così determinato non potrà essere inferiore al debito residuo in linea capitale alla data di riscatto anticipato.
6. In tutti i casi di riscatto anticipato il diritto di superficie sull’area verrà retrocesso alla stazione appaltante senza ulteriori costi salvo gli oneri notarili, imposte e tasse dell’atto di vendita

7. In caso di mancato esercizio del riscatto, la stazione appaltante riconosce che è in facoltà del Finanziatore, in quanto titolare del diritto di superficie sull'area, (i) continuare l'esercizio dell'impianto assumendo la qualifica di soggetto responsabile verso il GSE anche per persona da nominare sino alla scadenza del diritto di superficie sull'area oppure in alternativa (ii) cessare l'esercizio dell'impianto continuando a disporre dell'area sino alla scadenza del diritto di superficie sulla stessa; alla scadenza del diritto di superficie, l'area ritornerà nella proprietà piena della stazione appaltante la quale provvederà a propria cura e spese allo smantellamento dell'impianto per il ripristino dello stato originario dell'area. Con l'accordo della stazione appaltante il Finanziatore potrà altresì retrocedere il diritto di superficie anche prima della relativa scadenza; la stazione appaltante provvederà a propria cura e spese allo smantellamento dell'impianto per il ripristino dello stato originario dell'area.

## **16 Ipotesi di scioglimento del contratto di leasing - Effetti**

(i) – Recesso della stazione appaltante dal contratto di appalto a norma dell' art. 134 del D. Lgs. 163/06.

(ii) - Dichiarazione di annullamento o nullità o, comunque, di revoca della gara da parte della stazione appaltante oppure da una competente autorità.

(iii) Inadempimento del Realizzatore per qualsiasi ragione (es. ritardi o difformità nell'esecuzione non rimediati) o fallimento del Realizzatore, se il Finanziatore non avrà sostituito il Realizzatore ai sensi dell'art. 160 bis del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., previo assenso della stazione appaltante, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche.

(iv) Impossibilità definitiva per perimento/perdita totale dei beni dovuti a qualsiasi causa, anche per caso fortuito, forza maggiore, atto o fatto della stazione appaltante, suoi ausiliari, incaricati o di terzi.

(v) Inadempimento della stazione appaltante, salvo che il Finanziatore a sua discrezione non determini di agire preventivamente, anche in via giudiziale, per ottenere che la stazione appaltante adempia alle proprie prestazioni derivanti dal contratto di leasing tra cui il pagamento dei canoni scaduti. Prima di risolvere il contratto per inadempimento della stazione appaltante, il Finanziatore valuterà secondo buona fede soluzioni alternative allo scioglimento del rapporto, quali il prolungamento della durata del contratto di leasing al fine di ridurre l'importo del canone periodico, alle condizioni da valutare tempo per tempo, e/o il subingresso di un terzo soggetto nel contratto di leasing e nella convenzione con il GSE in luogo della stazione appaltante. In quest'ultimo caso il Finanziatore libererà la stazione appaltante dalle restanti obbligazioni di pagamento derivanti dal contratto di leasing mentre quest'ultima avrà titolo di pattuire con il terzo subentrante un corrispettivo per la cessione del contratto di leasing che terrà conto dei pagamenti già effettuati dalla stazione appaltante a fronte del godimento dell'Impianto.

Nelle ipotesi di scioglimento del contratto di leasing di cui ai punti (i) e (ii) il Finanziatore, dovrà ritrasferire alla stazione appaltante il diritto di superficie sull'area congiuntamente al diritto di proprietà sui lavori realizzati contro pagamento di quanto stabilito di seguito.

Nelle ipotesi di scioglimento del contratto di leasing di cui al punto (iii) il Finanziatore dovrà ritrasferire alla stazione appaltante il diritto di superficie sull'area congiuntamente al diritto di proprietà sui lavori realizzati contro restituzione da parte della medesima stazione appaltante del prezzo ricevuto per la cessione del diritto di superficie senza ulteriore corrispettivo per i lavori realizzati.

Nelle ipotesi di scioglimento del contratto di leasing di cui al punto (iv) il Finanziatore sarà tenuto a trasferire anticipatamente alla stazione appaltante il diritto di superficie sull'area nello stato in cui essa si trova dopo aver ricevuto il pagamento di quanto stabilito di seguito.

Nelle ipotesi di scioglimento del contratto di leasing di cui al punto (v) il Finanziatore non sarà tenuto a trasferire anticipatamente alla stazione appaltante il diritto di superficie sull'area ed avrà diritto alla restituzione dell'Impianto nello stato in cui esso si trova fermo restando il diritto del Finanziatore al pagamento di quanto stabilito di seguito.

A seguito dello scioglimento del contratto di leasing per le cause sopra indicate il Finanziatore avrà diritto:

a) qualora lo scioglimento del contratto di leasing avvenga prima della ultimazione dell'opera e del collaudo della stessa e, di conseguenza, prima dell'avvio della locazione finanziaria, al pagamento di tutte le somme eventualmente fino a quel momento erogate ed autorizzate dalla stazione appaltante, oltre agli eventuali interessi di prelocazione maturati dalla data di erogazione fino alla data di scioglimento del contratto calcolati sulla base dell'Euribor 3 mesi lettera su base 365 giorni vigente al momento delle singole erogazioni maggiorato dello spread offerto in sede di gara; a tale pagamento sarà tenuta la stazione appaltante nei casi (i), (ii), e (v) ed il Realizzatore nei casi (iii) e (iv) in base agli accordi intercorsi tra Realizzatore e Finanziatore relativamente alla partecipazione alla gara cui resta estranea la stazione appaltante

b) se lo scioglimento del contratto di leasing dovesse verificarsi dopo l'inizio della locazione finanziaria, al pagamento dei canoni maturati e non ancora pagati oltre a quelli residui ed al prezzo dell'opzione attualizzati, alla data di scioglimento del contratto, al tasso IRS corrispondente alla durata residua del contratto di leasing pubblicato dal quotidiano Il Sole 24 Ore del giorno dello scioglimento, senza ulteriori spese e costi aggiuntivi, fermo restando che l'importo dell'attualizzazione così determinato non potrà essere inferiore al debito residuo in linea capitale risultante alla data di scioglimento del contratto; a tale pagamento sarà tenuta la stazione appaltante nei casi (iv) - al netto di quanto eventualmente ricevuto a titolo indennizzo assicurativo -, (ii) e (v) - al netto di quanto ricavato dal Finanziatore a seguito della vendita o della riallocazione dell'Impianto.

Nelle ipotesi di cui ai punti (i) (ii) e (iv) il contratto di leasing si intenderà sciolto ipso iure; nelle ipotesi di cui ai punti (iii) e (v) il contratto si scioglierà a seguito di comunicazione da parte del Finanziatore.

## **17. Garanzie a favore del Finanziatore**

1. La stazione appaltante cederà al Finanziatore, a titolo di garanzia, il credito derivante dal conto energia vantato nei confronti del GSE in relazione all'esercizio dell'Impianto, utilizzando lo schema di cessione pubblicato dal GSE.

Sono a carico esclusivamente della stazione appaltante spese, imposte e tasse per la stipula del contratto di cessione dei crediti e del successivo atto di retrocessione degli stessi alla stazione appaltante alla scadenza anche anticipata del contratto di leasing.

2. Il Finanziatore, quale cessionario del suddetto credito, incasserà e tratterrà a scopo di garanzia le somme periodicamente pagate dal GSE a fronte della suddetta cessione, fermo restando il diritto della stazione appaltante di chiedere al Finanziatore di imputare al pagamento dei canoni di locazione finanziaria tempo per tempo in scadenza le somme da quest'ultimo incassate in qualità di cessionario del credito verso il GSE.

## **18 - Spese, imposte, tasse, oneri accessori**

Sono a carico esclusivo della stazione appaltante tutte le spese, imposte e tasse connesse alla stipula ed all'esecuzione del contratto di leasing, alla sua registrazione, nonché qualsiasi eventuale onere

accessorio o tributo, diretto o indiretto, anche se al momento della stipula del contratto di leasing non prevedibile o quantificabile dalle parti, inerenti o conseguenti anche in futuro sia alla sua conclusione, esecuzione e scioglimento, sia concernenti l'Impianto, la sua realizzazione, il suo uso, la sua proprietà, la sua conservazione e destinazione, incluse le imposte, tasse e spese relative all'atto di compravendita notarile conseguenti al riscatto dell'impianto.